

**Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti
all'industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari**

**accordo di rinnovo del secondo biennio del CCNL
19 dicembre 2002 per gli addetti all'industria delle
piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari**

Addi 8 ottobre 2004
presso la sede di Confindustria,

tra

Assopiastrelle, assistita dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana

e

Filcem CGIL


Femca CISL

Uilcem UIL



Si è convenuto il seguente accordo di rinnovo del secondo biennio del CCNL 19 dicembre 2002 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari.

Il presente accordo, ove non diversamente indicato, decorrerà dal 1° luglio 2004 e scadrà il 30 giugno 2006.



Premessa

Le parti ritengono che il contratto nazionale resti un importante punto di riferimento nel sistema delle relazioni industriali. Infatti consente di cogliere le diverse esigenze dei lavoratori e delle imprese in un quadro di compatibilità di settore.

E' anche per questo motivo che, a latere degli incontri per il rinnovo della parte economica e nell'ambito dell'Osservatorio di Settore previsto dal vigente CCNL, le parti si sono incontrate e gli incontri proseguono per dare attuazione ad aspetti di istituti già previsti dal CCNL e per affrontare i temi delegati alle parti dalle recenti normative. Le parti si impegnano a proseguire tempestivamente il confronto sui problemi di cui sopra.

Previdenza complementare

Al fine di incentivare l'aumento del numero dei lavoratori che aderiscono a Foncer viene definita una ulteriore quota di contribuzione a carico dell'impresa che si affiancherà a quella attualmente prevista. A partire dal 1° gennaio 2005, questa quota viene fissata pari allo 0,2% calcolato sulla retribuzione utile al calcolo del TFR; tale aliquota sarà destinata esclusivamente al Fondo di categoria e verrà utilizzata per la copertura delle spese amministrative e per la introduzione di clausole accessorie che consentano in caso di morte, di invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, o di non autosufficienza, di avere prestazioni aggiuntive dal Fondo su base assicurativa. La definitiva destinazione di tali importi sarà oggetto di ulteriori approfondimenti tra le parti.

Maggiorazioni

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 25 del vigente CCNL i punti sotto riportati delle tabelle A) e B) vengono sostituiti con i seguenti

A) Per i lavoratori cui si applica la normativa operai

	Tipologia prestazione	Fino al 31 dicembre 2004	Dal 1° gennaio 2005	Dal 1° gennaio 2006
5)	lavoro domenicale, non in turni, con riposo compensativo	13%	14%	15%
8)	lavoro notturno compreso in tre turni avvicendati	37%	38%	38%
9)	lavoro notturno compreso in turni non a ciclo continuo che ricoprono le intere 24 ore (turni chiusi)	40%	41%	42%
10)	lavoro notturno (feriale e domenicale) compreso in turni avvicendati a ciclo continuo	50%	51%	53%
11)	lavoro nei giorni domenicali a turni avvicendati anche a ciclo continuo nei due turni diurni	20%	20%	20%
12)	lavoro prestato in caso di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane di cui al comma 16 dell'art. 21 (Orario di lavoro) oltre l'ottava ora giornaliera e nella giornata di sabato	10%	11%	12%

B) Per i lavoratori cui si applica la normativa qualifiche speciali e per i lavoratori cui si applica la normativa impiegati

	Tipologia prestazione	Fino al 31 dicembre 2004	Dal 1° gennaio 2005	Dal 1° gennaio 2006
6)	lavoro domenicale, non in turni, con riposo compensativo (solo per le qualifiche speciali)	13%	14%	15%
9)	lavoro notturno compreso in tre turni avvicendati	37%	38%	38%
10)	lavoro notturno compreso in turni non a ciclo continuo che ricoprono le intere 24 ore (turni chiusi)	40%	41%	42%
11)	lavoro notturno (feriale e domenicale) compreso in turni avvicendati a ciclo continuo	50%	51%	53%
12)	lavoro nei giorni domenicali a turni avvicendati anche a ciclo continuo nei due turni diurni	20%	20%	20%
13)	lavoro prestato in caso di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane di cui al comma 16 dell'art. 21 (orario di lavoro) oltre l'ottava ora giornaliera e nella giornata di sabato	10%	11%	12%

Per il solo settore refrattari le modifiche programmate per il 1° gennaio 2005 non entreranno in vigore: l'intero aumento percentuale contrattato entrerà in vigore dal 1° gennaio 2006, uniformando da tale data il settore refrattari al settore piastrelle.

Minimi contrattuali ed indennità di posizione organizzativa

Sono aumentati come da tabella allegata.

Una tantum

A tutti i dipendenti in forza e con diritto a trattamento economico alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposta una somma una tantum, come da tabella allegata, rapportata al periodo di servizio prestato nel periodo 1/07/2004-30/9/2004.


Nell'ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza complementare, ai dipendenti iscritti a Foncer, in forza e con diritto a trattamento economico alla data di stipula del presente accordo (o che risulteranno iscritti alla data del 31 dicembre 2004), in luogo della erogazione di tale una tantum, verrà riconosciuto un importo rapportato al servizio prestato nel periodo 1/07/2004-30/9/2004 e riparametrato con gli stessi parametri dell'una tantum, pari a Euro 150,00 (in D1) da versare al fondo pensione contrattuale (Foncer).

Gli importi di cui sopra (una tantum oppure versamento sul fondo) saranno accreditati assieme alla retribuzione del mese di gennaio 2005.

Condizioni di spettanza dell'una tantum e del versamento a Foncer:

- 1) ai lavoratori con contratto di lavoro part-time l'importo dell'una tantum sarà riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro svolto;
- 2) gli importi una tantum previsti dal presente accordo sono comprensivi dei riflessi sui diversi istituti di retribuzione diretta e indiretta di origine legale o contrattuale e sono altresì esclusi dalla base di computo del trattamento di fine rapporto.

Il lavoratore aderente a Foncer (o comunque iscritto entro il 31/12/2004) dovrà optare, entro il 20/01/2005, o per il versamento al Fondo o per il pagamento dell'una-tantum, presentando



all'azienda specifica richiesta scritta; i valori dell'una-tantum e del versamento al Fondo sono riportati alla tabella allegata.

Alvini Snc
Massimo Gatti
ph

Francesca
Marta
Giovanni
Puccio

Aumento dei minimi contrattuali e tabelle una tantum

Categoria e P.O.	1° aumento Dal 01 ottobre 04	2° aumento Dal 01 marzo 05	3° aumento Dal 01 gennaio 06	Aumento complessivo
	Totale	Totale	Totale	Totale
A1	€ 41,36	€ 40,07	€ 38,77	€ 120,20
B1	€ 39,18	€ 37,96	€ 36,74	€ 113,88
B2	€ 37,01	€ 35,85	€ 34,69	€ 107,55
C1	€ 34,83	€ 33,74	€ 32,65	€ 101,22
C2	€ 33,74	€ 32,69	€ 31,63	€ 98,06
C3	€ 32,65	€ 31,63	€ 30,62	€ 94,90
D1	€ 32,00	€ 31,00	€ 30,00	€ 93,00
D2	€ 30,04	€ 29,10	€ 28,17	€ 87,31
D3	€ 28,30	€ 27,41	€ 26,53	€ 82,24
E1	€ 26,56	€ 25,73	€ 24,89	€ 77,18
E2	€ 23,95	€ 23,20	€ 22,44	€ 69,59
F	€ 21,77	€ 21,09	€ 20,41	€ 63,27

Tabelle una tantum

Categoria e P.O.	Una tantum	Versamento al Fondo
A	€ 124,08	€ 193,88
B1	€ 117,55	€ 183,67
B2	€ 111,02	€ 173,47
C1	€ 104,49	€ 163,27
C2	€ 101,22	€ 158,16
C3	€ 97,96	€ 153,06
D1	€ 96,00	€ 150,00
D2	€ 90,12	€ 140,82
D3	€ 84,90	€ 132,65
E1	€ 79,67	€ 124,49
E2	€ 71,84	€ 112,24
F	€ 65,30	€ 102,04